SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 luglio 1994, n. 455.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 6 luglio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rieti . . . . Pag. 5

DECRETO 6 luglio 1994.

Determinazione, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei criteri in base ai quali sussiste l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività finanziarie di cui all'art. 106, comma 1 . Pag. 7

DECRETO 6 luglio 1994.

Modalità di iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . . . . . . Pag. 7

DECRETO 6 luglio 1994.

Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico . . . . Pag. 12

DECRETO 7 luglio 1994.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in ECU, quinquennali, con godimento 21 febbraio 1994, emessi per 4.000 milioni di ECU . . . . Pag. 13

DECRETO 13 luglio 1994.

Aggiunta di un capoverso all'art. 2 del decreto ministeriale n. 397070 del 12 gennaio 1994, concernente l'emissione di BTP di durata trentennale, per le finalità di cui al decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565 . . . . Pag. 15

DECRETO 16 luglio 1994.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1991 (quinquennali), 1° agosto 1991 (settennali), 1° febbraio 1992 (settennali), 1° agosto 1992 (settennali), 1° febbraio 1993 (settennali) e 1° agosto 1993 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1994 e scadenza nel mese di febbraio 1995. Pag. 15

DECRETO 16 luglio 1994.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1985 (decennali), 1° agosto 1986 (decennali) e 1° agosto 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1994 e scadenza nel mese di agosto 1995 . . . . Pag. 16

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 12 luglio 1994.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo della Ticino - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma. alla SIS - Compagnia di assicurazioni S.p.a., in Milano. Pag. 17

DECRETO 15 luglio 1994.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo della S.p.a. Securitalia, in Milano, alla S.p.a. Adriatica danni, in Milano. Pag. 18

Ministero dell'ambiente

DECRETO 12 luglio 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 12 luglio 1990 concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione. Pag. 20

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Ausimont S.p.a., stabilimento di Bussi sul Tirino, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 . Pag. 20

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società UNIL-IT S.p.a., stabilimento di Caivano, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 . Pag. 21

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Ericsson Fatme S.p.a., stabilimento di Pagani, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni. dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 . Pag. 22

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società 3M Italia S.p.a., stabilimento di San Marco Evangelista, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 . . . . Pag. 23

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, coordinato con la legge di conversione 16 luglio 1994, n. 455, recante: «Nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate». Pag. 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 25

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 21 luglio 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 29

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Approvazione del nuovo statuto dell'Ateneo Veneto. Pag. 29

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Centro internazionale di etnostoria», in Palermo . Pag. 29

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine per il formaggio «Valtellina Casera» e proposta del relativo disciplinare di produzione . . . . Pag. 29

Regione Friuli-Venezia Giulia: Scioglimento della società cooperativa «Coop. di produzione e lavoro Alta Val d'Arzino - Soc. coop. a r.l.», in S. Francesco di Vito d'Asio, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 30

Regione Veneto: Autorizzazione all'aggiornamento delle analisi da riportare nelle etichette da apporre ai contenitori dell'acqua minerale «Acquachiara» . . . . Pag. 30

Regione Campania: Autorizzazione alla produzione in PET dell'acqua minerale «Santagata» . . . . Pag. 30

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 106

MINISTERO DELLA SANITÀ

Certificato sanitario per le importazioni, la reintroduzione e l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità di equidi registrati, da riproduzione e produzione, da macello e cavalli registrati.

Da 94A4492 a 94A4504

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 luglio 1994, n. 455.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 aprile 1994, n. 227.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PREVITI, *Ministro della difesa*

FISICHELLA, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 1994, N. 354.

All'articolo 1, al comma 3, il secondo periodo è soppresso.

AVVERTENZA

Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pagina 25.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 427):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della difesa (PREVITI) il 20 giugno 1994.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 20 giugno 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 giugno 1994.

Esaminato dalla 4ª commissione il 30 giugno 1994.

Esaminato in aula e approvato il 5 luglio 1994.

Camera dei deputati (atto n. 859):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 6 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, V, VII e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 luglio 1994.

Esaminato dalla IV commissione il 7 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 13 luglio 1994.

94G0496

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 luglio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rieti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti;

Vista la delibera del 27 aprile 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 1, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18 e 22 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18 e 22 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1.

(Omissis).

La Fondazione ha la sua sede in Rieti, piazza Vittorio Emanuele II n. 17.

TITOLO V

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 6.

(Omissis).

(Comma 3). Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, indiscussa probità ed onorabilità secondo la normativa in vigore, al riguardo, per gli amministratori delle banche, e devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione e della cultura, da valutarsi dal consiglio di amministrazione.

(Omissis).

(Comma 1). La qualità di socio si acquista:

a) con la elezione da parte dell'assemblea su designazione del consiglio di amministrazione o di almeno un sesto dei soci, previo accertamento dei requisiti per l'ammissione, deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci in carica.

(Omissis).

Art. 8.

(Comma 1). L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla elezione dei soci di sua competenza;

sulla elezione dei componenti il consiglio di amministrazione;

sulla designazione del presidente e del vice presidente del consiglio di amministrazione della società conferitaria, nel rispetto dei patti parasociali, da scegliersi tra i soci aventi i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle norme in vigore; la designazione è deliberata con la maggioranza assoluta dei soci in carica. Qualora alla prima votazione non si raggiunga la maggioranza assoluta, si procederà ad una seconda votazione. Ad ulteriore esito negativo, si procederà ad un ballottaggio tra i due soci più votati nella seconda votazione;

sulla elezione dei componenti il collegio dei revisori;

sulle linee alle quali uniformare l'attività annuale per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonché sulla proposta di destinazione dell'avanzo o della copertura del disavanzo di esercizio;

sulla determinazione dei compensi per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori;

sulle proposte di modifiche statutarie, formulate dal consiglio di amministrazione.

Art. 9.

(Omissis).

(Comma 2). L'assemblea dei soci può essere altresì convocata su richiesta del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori o di almeno un sesto dei soci in carica.

(Comma 3). L'assemblea dei soci è validamente costituita... *(Omissis).*

(Omissis).

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da nove consiglieri, nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno; durano in carica quattro anni e possono essere rieletti consecutivamente per non più di una volta

(Comma 2). Il consiglio di amministrazione nomina, nel proprio seno, a maggioranza assoluta, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica, il presidente ed il vice presidente, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consigliere.

(Comma 3) I componenti il consiglio... *(Omissis)*.

(Comma 4) I consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, secondo la normativa in vigore, al riguardo, per gli amministratori delle banche. Ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

(Comma 5). Non possono ricoprire la carica di consigliere:

coloro che ricoprono cariche di amministrazione e di controllo nella società bancaria conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto o la qualità di socio;

i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria o di società da quest'ultima partecipate;

(Comma 6). La decadenza opera immediatamente, con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

(Comma 7). Decade altresì il consigliere che senza giustificato motivo... *(Omissis)*.

(Omissis).

Art. 14.

(Omissis).

(Comma 4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalle leggi, le decisioni concernenti:

la nomina del presidente e del vice presidente;

la determinazione delle modalità di erogazione dei compensi spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori;

le proposte di modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia con la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica.

(Omissis);

l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;

la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti; comunque verranno designati a membro del consiglio di amministrazione della società conferitaria, nel numero di competenza della Fondazione, persone da scegliersi tra i soci in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa in vigore;

(Omissis).

TITOLO VIII

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 16.

(Omissis).

(Comma 2). Sono inoltre nominati due revisori supplenti.

(Comma 3). I revisori durano in carica tre anni e possono essere nuovamente rieletti o nominati.

(Comma 4). Ai revisori si applicano, in materia di requisiti di onorabilità, le norme in vigore per i sindaci delle banche.

(Comma 5). In materia di incompatibilità si applicano le stesse norme previste per i consiglieri di amministrazione.

(Comma 6). Il revisore più anziano di... *(Omissis)*.

TITOLO IX

LIMITI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI REVISORI

Art. 17.

(Comma 1). Le cariche amministrative e di controllo assunte nell'Ente Fondazione sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che, con essa, compongono il gruppo creditizio.

(Comma 2). In caso di dimissioni o decadenza si applicano le norme vigenti in materia di proroga degli organi amministrativi.

(Comma 3). I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori non possono ricoprire più di due cariche in organi di società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione, ivi compresa la carica nella Fondazione stessa.

Art. 18.

(Comma 1). Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci e secondo modalità di erogazione definite dal consiglio di amministrazione.

(Comma 2). Ai componenti il collegio dei revisori spetta, secondo modalità definite dal consiglio di amministrazione, un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci.

Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori spetta, altresì, il rimborso, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

Art. 22.

(Omissis).

(Comma 4). Viene inoltre stabilito che la completa integrazione dei soci di cui all'art. 7, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel numero di trentasei, dovrà essere effettuata entro il termine massimo di anni sei dall'atto di cui all'art. 1, fermo restando che l'eventuale eccedenza rispetto al numero massimo dei soci (120) verrà riassorbita nel tempo.

(Comma 5). Il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto permangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data e, comunque, fino alla entrata in carica dei successori.

94A4680

DECRETO 6 luglio 1994.

Determinazione, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei criteri in base ai quali sussiste l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività finanziarie di cui all'art. 106, comma 1.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito «testo unico» ovvero, in forma abbreviata, «T.U.»), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riferimento al titolo V;

Visto l'art. 113 T.U., a norma del quale il Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del comma 1 del medesimo articolo;

Considerata l'esigenza di definire le condizioni in presenza delle quali sussiste l'esercizio in via prevalente delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, T.U.;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono obbligati all'iscrizione in una apposita sezione dell'elenco generale tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale per i relativi adempimenti dell'Ufficio italiano dei cambi, i soggetti che esercitano, non nei confronti del pubblico, in via esclusiva una o più delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, T.U.

2. L'obbligo ricorre altresì a carico dei soggetti che esercitano dette attività, non nei confronti del pubblico, in via prevalente. La verifica di tale condizione va effettuata mediante la comparazione delle citate attività con quelle di natura diversa — industriale, commerciale o di servizi — esercitate dal medesimo soggetto.

Art. 2.

1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, di una o più delle attività finanziarie di cui all'art. 106, comma 1, T.U. sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate — inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate — sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;

b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla predetta lettera *a)*, dei profitti derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi richiamati dall'art. 106, comma 1, T.U., sia superiore al 50% dei proventi complessivi.

2. Nei confronti degli intermediari esercenti la prestazione di servizi di pagamento o di intermediazione in cambi è sufficiente il verificarsi del presupposto di cui al precedente comma, lettera *b)*.

Art. 3.

1. All'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo del bilancio di esercizio di cui all'art. 2, comma 1, punto *a)* e relativi proventi di cui al successivo punto *b)* vanno sommati, ai fini della verifica della condizione di cui all'art. 1, comma 2:

a) l'ammontare delle attività, anche di natura non finanziaria, che assumono carattere di strumentalità unicamente rispetto ad una o più delle attività di cui all'art. 106, comma 1, T.U.;

b) l'ammontare delle attività finanziarie diverse da quelle di cui all'art. 106, comma 1, T.U., che sono richiamate dall'art. 1, comma 2, lettera *f)*, numeri da 2 a 12 e n. 15, T.U., qualora risultino, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, funzionali e correlate alle attività predette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1994

Il Ministro: DINI

94A4677

DECRETO 6 luglio 1994.

Modalità di iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito «testo unico» ovvero, in forma abbreviata, «T.U.»), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in particolare:

l'art. 106, che prevede l'obbligo dell'iscrizione nell'«elenco generale» dei soggetti operanti nel settore finanziario;

l'art. 113, che prevede un'apposita sezione dell'«elenco generale» dei soggetti non operanti nei confronti del pubblico;

l'art. 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito su pegno, previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106 dello stesso testo unico;

l'art. 155, comma 4, che stabilisce che i consorzi di garanzia collettiva fidi, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in una apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 106 del testo unico medesimo;

l'art. 156, comma 2, che sostituisce la lettera *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52;

l'art. 132 che prevede sanzioni penali a carico di chiunque svolge una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata all'art. 113;

l'art. 106, comma 5, il quale prevede che le modalità di iscrizione nell'elenco generale sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di iscrizione

1. Le domande di iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U. o nell'apposita sezione dello stesso elenco generale previsto dal successivo art. 113 T.U. devono essere presentate, a firma del legale rappresentante della società, all'Ufficio italiano dei cambi, in conformità dell'allegato modulo UIC/AR-A.

2. Le domande di iscrizione nella sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 155, comma 4 T.U. devono essere presentate, sempre a firma del legale rappresentante della società, all'Ufficio italiano dei cambi, in conformità dell'allegato modulo UIC/AR-B.

Art. 2.

Termini per la presentazione delle domande di iscrizione

1. Le società di nuova costituzione, tenute ad iscriversi nell'elenco generale o nelle relative sezioni, devono presentare la domanda di iscrizione entro sessanta giorni dall'avvenuta omologa dell'atto costitutivo e relativo statuto sociale da parte del competente tribunale.

2. Lo stesso termine ed analoghe modalità si applicano alle società già costituite per le quali l'obbligo di iscrizione deriva da mutamenti dell'oggetto sociale.

3. L'obbligo per l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 113 T.U. ricorre altresì per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività finanziaria e attività di natura diversa al verificarsi della sussistenza dell'esercizio in via prevalente delle attività di cui all'art. 106, comma 1 T.U., accertata in conformità delle disposizioni del decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994. Il termine di sessanta giorni per l'inoltro delle domande di iscrizione decorre dalla data di approvazione dell'ultimo bilancio.

Art. 3.

Contenuto della domanda

1. L'istanza di iscrizione deve riportare:

a) denominazione della società, natura giuridica, sede legale e amministrativa (nonché sede della direzione centrale ove diversa dalla sede legale), codice fiscale e complete generalità del legale rappresentante;

b) capitale sociale versato;

c) dichiarazione di sussistenza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di professionalità degli esponenti delle società di cui all'art. 106, comma 1, T.U.;

d) indicazione delle attività finanziarie esercitate o da esercitare;

e) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché indicazione del fondo di garanzia monetario e competenza territoriale, con riguardo ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.

2. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) atto costitutivo, comprensivo dello statuto sociale;

b) copia del provvedimento di omologa;

c) ultimo bilancio approvato; per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 3, i bilanci degli ultimi due esercizi chiusi.

Art. 4.

Iscrizione

1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base delle informazioni acquisite e dei documenti prodotti, provvede all'iscrizione nell'elenco generale e nelle relative sezioni ovvero nega — entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda o delle eventuali informazioni complementari richieste — l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione alla società istante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

MOD. UIC/AR-A

All'Ufficio italiano dei cambi -
Via Quattro Fontane, 123 -
00184 ROMA

OGGETTO: Iscrizione nell'elenco generale ex art. 106 decreto legislativo n. 385/1993.
Iscrizione in apposita sezione dell'elenco generale ex art. 113 decreto legislativo n. 385/1993.

La società:

(denominazione sociale) (natura giuridica)

Con sede legale in:

indirizzo .... c.a.p. ....

comune .... provincia ....

numero telefonico .... numero fax ....

codice fiscale ....

Nella persona del rappresentante legale:

cognome .... nome ....

luogo di nascita .... data di nascita ....

codice fiscale ....

chiede

☐ l'iscrizione nell'elenco generale ex art. 106 decreto legislativo n. 385/1993

ovvero

☐ l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale ex art. 113 decreto legislativo n. 385/1993.

A tal fine si attesta che:

a) il capitale sociale versato della società è di L. ....;

b) i partecipanti al capitale della società sono in possesso del requisito di onorabilità di cui all'art. 108;

c) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109, nonché, nel caso di iscrizione ex art. 106, anche dei requisiti di professionalità di cui al richiamato art. 109;

d) la/le attività per la/le quale/i si chiede l'iscrizione è/sono; (*)

(*) Indicare per esteso una o più delle attività elencate a tergo.

e) sede amministrativa e direzione centrale se diverse dalla sede legale:

indirizzo .... c.a.p. ....

comune .... provincia ....

numero telefonico .... numero fax ....

f) sedi secondarie, per le società iscritte ex art. 106, come da elenco allegato;

g) altre eventuali notizie:

....

....

Documentazione allegata:

☐ atto costitutivo comprensivo dello Statuto sociale;

☐ copia del provvedimento di omologa;

☐ bilancio/i.

.........................., lì ....

Firma del rappresentante legale

Elenco delle attività

A) Assunzione di partecipazioni

B) Concessione di finanziamenti:

I) credito al consumo
II) attività di factoring
III) locazione finanziaria
IV) prestiti su pegno
V) crediti di firma
VI) altra attività di finanziamento (da specificare)

C) Prestazione di servizi di pagamento:

I) emissione e gestione di carte di credito e/o debito
II) altri servizi di pagamento (da specificare)

D) Prestazione di servizi di intermediazione in cambi.

Allegato alla domanda di iscrizione nell'elenco generale ex art. 106 decreto legislativo n. 385/1993

Società: ....

Elenco delle sedi secondarie:

....
(Via - n. civico - c.a.p. - Comune - Provincia)

ALLEGATO

MOD. UIC/AR-B

All'Ufficio italiano dei cambi -
Via Quattro Fontane, 123 -
00184 ROMA

Il consorzio/la cooperativa:

....
(denominazione sociale) (natura giuridica)

Con sede legale in:

indirizzo .... c.a.p. ....

comune .... provincia ....

numero telefonico .... numero fax ....

codice fiscale ....

Nella persona del rappresentante legale:

cognome .... nome ....

luogo di nascita .... data di nascita ....

codice fiscale ....

Competenza territoriale:

☐ provinciale ☐ regionale ☐ nazionale

chiede

l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale ex art. 155, comma 4, decreto legislativo n. 385/1993.

A tal fine si attesta che:

a) il capitale sociale versato o il fondo consortile è di L. ....;

b) il fondo di garanzia monetario è di L. ....;

c) il predetto organismo è un consorzio/una cooperativa di garanzia collettiva di primo o secondo grado in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

d) a seguito dell'iscrizione nella apposita sezione dell'elenco non saranno effettuate operazioni riservate agli intermediari finanziari;

e) sede amministrativa e direzione centrale se diverse dalla sede legale:

indirizzo .... c.a.p. ....

comune .... provincia ....

numero telefonico .... numero fax ....

Documentazione allegata:

☐ atto costitutivo comprensivo dello Statuto sociale;

☐ copia del provvedimento di omologa;

☐ bilancio.

.........................., lì ....

Firma del rappresentante legale

94A4679

DECRETO 6 luglio 1994.

Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in particolare:

l'art. 1, comma 2, lettera *f)*, relativo alle attività ammesse al mutuo riconoscimento;

l'art. 11, commi 3 e 4, relativo ai poteri attribuiti al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio al fine di stabilire limiti e criteri inerenti la raccolta del risparmio fra il pubblico;

l'art. 59, comma 1, lettere *b)* e *c)*, concernenti le definizioni adottate, a fini della vigilanza su base consolidata, in tema di società finanziarie e strumentali;

l'art. 121, riguardante la nozione di credito al consumo;

l'art. 155, comma 4, inerente la disciplina prevista per i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e successive modificazioni attuativo della direttiva CEE n. 86/635 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994 concernente la disciplina della raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del testo unico;

Vista la disposizione di cui all'art. 106, comma 4, lettera *a)*, del testo unico in base alla quale il Ministro del tesoro specifica il contenuto delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed in quali circostanze ricorra l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, così come previsto dalla citata disposizione di cui all'art. 106 del testo unico;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto si intende per:

a) «testo unico» il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) «intermediari finanziari» i soggetti iscritti all'elenco di cui all'art. 106 del testo unico;

c) «carte di credito» le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento in moneta posticipato rispetto alla transazione;

d) «carte di debito» le carte che realizzano una mera funzione di trasmissione della moneta dando luogo ad un regolamento contestuale alla transazione.

Art. 2.

Attività di finanziamento sotto qualsiasi forma

1. Per attività di finanziamento sotto qualsiasi forma si intede la concessione di crediti ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività ricomprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:

a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti;
c) credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

Art. 3.

Attività di intermediazione in cambi

1. Per intermediazione in cambi si intende l'attività di negoziazione di una valuta, compresa la lira, contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta.

Art. 4.

Attività di prestazione di servizi di pagamento

1. Per prestazione di servizi di pagamento si intende l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante:

a) incasso e trasferimento di fondi;

b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;

c) compensazione di debiti e crediti;

d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento, nel rispetto del divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'art. 11 del testo unico.

2. Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento l'attività di recupero crediti, di trasporto e consegna di valori, di emissione e gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso.

Art. 5.

Esercizio di attività nei confronti del pubblico

1. Le attività indicate negli articoli 2, 3 e 4 sono esercitate nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalità.

2. In deroga al comma precedente, non configurano operatività nei confronti del pubblico le attività esercitate nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo; ai fini della definizione dell'ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono «gruppo» si applica la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994 in materia di raccolta del risparmio. La deroga non trova applicazione in ipotesi di attività di finanziamento connessa con operazioni di acquisto di crediti da parte di società del gruppo ma vantati nei confronti di soggetti non appartenenti al gruppo.

3. Con riguardo all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, non configura altresì operatività nei confronti del pubblico l'attività svolta esclusivamente nei confronti dei soci da società con forma giuridica di cooperativa aventi non più di 50 soci. Tali limiti devono essere espressamente previsti dallo statuto sociale.

4. L'attività di credito al consumo si considera comunque esercitata nei confronti del pubblico anche quando è limitata all'ambito dei soci.

Art. 6.

Attività di assunzione di partecipazioni

1. Per assunzione di partecipazioni si intende l'attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese.

2. L'assunzione di partecipazioni realizza una situazione di legame con le imprese partecipate per lo sviluppo dell'attività del partecipante; in tale attività è da ricomprendersi altresì l'impiego in partecipazioni a titolo di investimento di portafoglio. Si ha in ogni caso partecipazione quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

3. Per aversi operatività nei confronti del pubblico, oltre alle condizioni previste dall'art. 5, comma 1, è necessario che le assunzioni di partecipazioni siano finalizzate all'alienazione e, per il periodo di detenzione, siano caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio.

Art. 7.

Altre attività finanziarie esercitabili

1. Gli intermediari finanziari, oltre alle attività indicate agli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente decreto, possono esercitare, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le attività previste all'art. 1, comma 2, lettera *f)*, del testo unico, numeri da 2 a 12 e n. 15.

Art. 8.

Attività strumentali e connesse

1. Gli intermediari finanziari possono esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte.

2. È strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata; a titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:

a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;

b) gestione di immobili ad uso funzionale;

c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;

d) formazione e addestramento del personale.

3. È connessa l'attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata; a titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di:

a) informazione commerciale;

b) locazione di cassette di sicurezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1994

Il Ministro: DINI

94A4678

DECRETO 7 luglio 1994.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in ECU, quinquennali, con godimento 21 febbraio 1994, emessi per 4.000 milioni di ECU.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 397270 in data 9 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso

d'interesse annuo del 6,25% con godimento 21 febbraio 1994, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di ECU, interamente collocati;

Visti i propri decreti n. 397534 in data 18 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1994, n. 397631 in data 7 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1994 e n. 397834 in data 17 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1994, con cui sono state disposte le riaperture delle sottoscrizioni dei suddetti CTE, per gli importi di 1.000, 1.000, e 1.000 milioni di ECU, tutti interamente collocati;

Visto, in particolare, l'art. 18 del citato decreto del 9 febbraio 1994, il quale prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 21 febbraio 1994, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «6,25% 1994/1999» «EMISSIONE 21 FEBBRAIO 1994».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione, del numero assegnato al certificato, del numero di codice del titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo. per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «6,25% 1994/1999» «EMISSIONE 21 FEBBRAIO 1994».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1 del decreto di emissione dei titoli, del numero di codice del titolo, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato e del valore nominale del certificato stesso; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4, 13 e 14 del citato decreto ministeriale del 9 febbraio 1994, stampati litograficamente, nonché l'indicazione del tasso di cambio lira/ECU utilizzato per le sottoscrizioni regolate in lire italiane, pari a:

lire 1.887,91 con riferimento alla data del 16 febbraio 1994;.

lire 1.905,82 con riferimento alla data del 22 marzo 1994;.

lire 1.845,73 con riferimento alla data del 14 aprile 1994;.

lire 1.859,66 con riferimento alla data del 23 maggio 1994.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI 6,65% 1994/1999» EMISSIONE 21 FEBBRAIO 1994».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, e l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 5.000 ECU: verde smeraldo-grigio;

taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;

taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;

taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 5.000 ECU: in mattone;

taglio da 10.000 ECU: in azzurro;

taglio da 100.000 ECU: in verde;

taglio da 500.000 ECU: in rosa;

taglio da 1.000.000 ECU: in giallo.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A4700

DECRETO 13 luglio 1994.

Aggiunta di un capoverso all'art. 2 del decreto ministeriale n. 397070 del 12 gennaio 1994, concernente l'emissione di BTP di durata trentennale, per le finalità di cui al decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565, reiterato, da ultimo, con il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, riguardante la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964, ed, in particolare, l'art. 1, ove si prevede, fra l'altro, che:

per la regolazione del debito dello Stato, riveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, è autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1° febbraio 1994, senza corresponsione di interesse, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso istituto di emissione;

il rilascio dei citati titoli è subordinato all'approvazione, con provvedimenti definitivi ed esecutivi, dei rendiconti delle gestioni alle quali i medesimi si riferiscono;

contestualmente al rilascio dei suddetti titoli, la Banca d'Italia provvede all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti;

il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere i suddetti titoli di Stato stabilendone, con proprio decreto, le caratteristiche, la durata massima — non superiore a trenta anni — ed il piano di rimborso;

Visto il proprio decreto n. 397070 del 12 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 1994, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 397939 del 27 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 1994, con il quale, in attuazione e per le finalità della suddetta disposizione legislativa, è stata disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali di durata trentennale, con godimento 1° febbraio 1994, da rilasciare alla Banca d'Italia per l'importo iniziale di L. 2.724.718.000.000;

Ritenuta l'opportunità di non procedere, per un primo periodo, alla stampa dei buoni suddetti, e di provvedere all'allestimento di un unico certificato globale provvisorio, rappresentativo dei buoni stessi;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

All'art. 2 del decreto ministeriale 12 gennaio 1994, citato nelle premesse, è aggiunto il seguente capoverso:

«I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono rappresentati, inizialmente, da un unico titolo al portatore di valore pari all'importo emesso; a richiesta della Banca d'Italia il predetto titolo potrà essere sostituito con altri titoli nei tagli di cui al presente articolo, secondo il piano di riparto e di avviamento che sarà predisposto dalla Banca d'Italia stessa, a cui verrà data esecuzione dalla Direzione generale del Tesoro - Servizio II, per il tramite del Provveditorato generale dello Stato».

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1994

Il Ministro: DINI

94A4701

DECRETO 16 luglio 1994.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1991 (quinquennali), 1° agosto 1991 (settennali), 1° febbraio 1992 (settennali), 1° agosto 1992 (settennali), 1° febbraio 1993 (settennali) e 1° agosto 1993 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1994 e scadenza nel mese di febbraio 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348101/66-AU-232 del 23 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1991, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 348990/66-AU-244 del 20 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1991, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 825056/66-AU-255 del 21 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 11.000 miliardi;

n. 825866/66-AU-265 del 24 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1992, sottoscritti per l'importo di lire 11.426.475 milioni;

n. 100114/66-AU-272 del 21 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 100933/66-AU-281 del 22 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1993, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1994 e scadenza nel mese di febbraio 1995;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di agosto 1994, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di febbraio 1995, è determinato nella misura del 4,70%, per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT quinquennali 1° febbraio 1991 - codice 13095, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 8;

CCT settennali 1° agosto 1991 - codice 13204, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 7;

CCT settennali 1° febbraio 1992 - codice 13213, emessi per lire 11.000 miliardi, cedola n. 6;

CCT settennali 1° agosto 1992 - codice 36612, emessi per lire 11.426.475 milioni, cedola n. 5;

CCT settennali 1° febbraio 1993 - codice 36626, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 4;

CCT settennali 1° agosto 1993 - codice 36648, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.417.044.325.375 così ripartite:

L. 329.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1991;

L. 376.000.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1991;

L. 517.000.000.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1992;

L. 537.044.325.375 per i CCT settennali 1° agosto 1992;

L. 329.000.000.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1993;

L. 329.000.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1993,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, corrispondente al cap. 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A4702

DECRETO 16 luglio 1994.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1985 (decennali), 1° agosto 1986 (decennali) e 1° agosto 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1994 e scadenza nel mese di agosto 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 316607/66-AU-88 del 19 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1985, sottoscritti per l'importo di lire 3.250 miliardi;

n. 624224/66-AU-116 del 24 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1986, sottoscritti per l'importo di lire 4.500 miliardi;

n. 427978/66-AU-140 del 25 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.450 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1994 e scadenza nel mese di agosto 1995;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di agosto 1994, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di agosto 1995, è determinato nella misura:

dell'8,15% per i CCT decennali 1° agosto 1985 - codice 12834, emessi per lire 3.250 miliardi, cedola n. 10;

dell'8,15% per i CCT decennali 1° agosto 1986 - codice 12865, emessi per lire 4.500 miliardi, cedola n. 9;

dell'8,75% per i CCT decennali 1° agosto 1987 - codice 12895, emessi per lire 1.450 miliardi, cedola n. 8.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 758.498.187.000, così ripartite:

L. 264.875.000.000 per i CCT decennali 1° agosto 1985;

L. 366.750.000.000 per i CCT decennali 1° agosto 1986;

L. 126.873.187.000 per i CCT decennali 1° agosto 1987,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, corrispondente al cap. 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A4703

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 luglio 1994.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo della Ticino - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma, alla SIS - Compagnia di assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 17 della citata legge n. 990/1969;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 72 della predetta legge n. 295/1978;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Ticino - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1988, con il quale la SIS - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, con il quale la predetta SIS - Compagnia di assicurazioni S.p.a. è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1994, con il quale la sopraindicata SIS - Compagnia di assicurazioni S.p.a. è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa ai rischi grandine, brina e gelo del ramo altri danni ai beni;

Vista l'istanza in data 17 dicembre 1993, inoltrata dalla Ticino - Compagnia italiana di asicurazioni e riassicurazioni S.p.a. e sottoscritta per adesione dalla SIS - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con la quale la stessa Ticino S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento parziale alla predetta SIS S.p.a. del proprio portafoglio assicurativo, ad eccezione di quello acquisito direttamente o tramite l'agenzia Dipras S.p.a.;

Viste le deliberazioni del 16 settembre 1993 e del 26 ottobre 1993 del consiglio di amministrazione della ripetuta Ticino S.p.a. concernenti il sopraindicato trasferimento parziale di portafoglio;

Vista la deliberazione in data 24 settembre 1993 del consiglio di amministrazione della citata SIS S.p.a., recante l'acquisizione del sopraindicato portafoglio assicurativo trasferito dalla Ticino S.p.a.;

Visto il contratto preliminare di cessione parziale del sopraindicato portafoglio e della relativa rete agenziale sottoscritto dalle predette Ticino S.p.a. e SIS S.p.a. in data 11 novembre 1993 e successivamente integrato in data 23 marzo 1994;

Visto l'elenco predisposto dalla predetta Ticino S.p.a. e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel quale sono individuate le agenzie della stessa Ticino S.p.a. aventi in carico il portafoglio da trasferire alla ripetuta SIS S.p.a.;

Vista la lettera n. 410821 in data 20 maggio 1994, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo, ha comunicato che non emergono elementi ostativi al predetto trasferimento parziale di portafoglio;

Ritenuto che per il ripetuto trasferimento parziale di portafoglio assicurativo ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni, nelle premesse citate, riguardanti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo dalla Ticino - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, alla SIS - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

L'elenco delle agenzie della Ticino - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., aventi in carico il portafoglio oggetto del trasferimento parziale di cui al precedente art. 1 è depositato presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A4681

DECRETO 15 luglio 1994.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo della S.p.a. Securitalia, in Milano, alla S.p.a. Adriatica danni, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 72 della predetta legge n. 295/1978;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1990, con il quale la Securitalia S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1990, con il quale la S.p.a. Adriatica danni, con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale la sopraindicata Adriatica danni S.p.a. è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo assistenza;

Viste le istanze in data 4 ottobre 1993 e le successive integrazioni, con le quali le predette Securitalia S.p.a. ed Adriatica danni S.p.a. hanno chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento parziale alla stessa Adriatica danni S.p.a. del portafoglio assicurativo della citata Securitalia S.p.a., ad eccezione delle polizze della medesima Securitalia S.p.a., indicate nell'elenco depositato presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le deliberazioni del 14 settembre 1993 e del 25 marzo 1994 del consiglio di amministrazione della ripetuta Securitalia S.p.a., concernenti il sopraindicato trasferimento parziale di portafoglio;

Viste le deliberazioni in data 14 settembre 1993 e 25 marzo 1994 del consiglio di amministrazione della citata Adriatica danni S.p.a., recanti l'acquisizione del sopraindicato portafoglio assicurativo della predetta Securitalia S.p.a.;

Visto il contratto preliminare di cessione parziale del sopraindicato portafoglio sottoscritto dalle predette Securitalia S.p.a. e Adriatica danni S.p.a. in data 11 marzo 1994;

Visti i due elenchi, allegati al predetto contratto preliminare di cessione parziale del sopraindicato portafoglio, nei quali sono individuati, rispettivamente, i contratti di assicurazione da trasferire alla stessa Adriatica danni S.p.a. e quelli che la medesima Securitalia S.p.a. non cederà;

Vista la lettera n. 415650 in data 20 giugno 1994, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine al predetto trasferimento parziale di portafoglio;

Ritenuto che per il ripetuto trasferimento parziale di portafoglio assicurativo ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni, nelle premesse citate, riguardanti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo dalla S.p.a. Securitalia, con sede in Milano, alla S.p.a. Adriatica danni, con sede in Milano.

Art. 2.

L'elenco dei contratti di assicurazione oggetto del trasferimento parziale di portafoglio di cui al precedente art. 1 è depositato presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A4682

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 12 luglio 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 12 luglio 1990 concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990 «Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi e massimi di emissione»;

Considerato che per talune categorie di impianti l'adeguamento ai limiti di emissione richiede l'impiego di tecnologie complesse la cui installazione comporta tempi più lunghi rispetto ai termini fissati dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990;

Considerata inoltre l'esigenza di garantire il rispetto dei limiti delle emissioni dagli impianti industriali mediante le migliori e affidabili tecnologie disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Al comma 1-*ter* dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, è aggiunto il seguente comma 1-*quater*:

«1-*quater*. Per gli impianti di cui al § 47 di cui all'allegato 2, limitatamente alle sostanze di cui all'allegato 1, § 1.1, Tabella A1, classe I: benzo (a) pirene, benzo (b) fluorantene, benzo (j) fluorantene, benzo (k) fluorantene e benzo (a) antracene, il termine entro il quale devono essere rispettati i valori limite di emissione è differito al 30 maggio 1995».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1994

Il Ministro dell'ambiente
MATTEOLI

Il Ministro della sanità
COSTA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

94A4683

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Ausimont S.p.a., stabilimento di Bussi sul Tirino, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 18 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Ausimont S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'IMI;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Ausimont S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel dicembre 1992, concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Bussi sul Tirino (Pescara) preordinato alla produzione di prodotti chimici comportante investimenti fissi ammissibili per 30.000 milioni di lire ed una occupazione a regime di 567 unità con un decremento di 15 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Bussi sul Tirino (Pescara) presentato dalla Ausimont S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 152.912 milioni di lire, è determinato in 4.500 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 12.000 milioni di lire.

Il contributo in conto interessi è determinato in L. 4.764.870.000.

L'onere di collaudo è stabilito in 90 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 180

94A4684

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società UNIL-IT S.p.a., stabilimento di Caivano, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società UNIL-IT S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'Isveimer;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la UNIL-IT S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel dicembre 1991, concernente l'ampliamento dello stabilimento di Caivano (Napoli) preordinato alla produzione di gelati comportante investimenti fissi ammissibili per 29.500 milioni di lire ed una occupazione a regime di 996 unità con un decremento di 45 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Caivano (Napoli) presentato dalla UNIL-IT S.p.a. e ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 18.965,9 milioni di lire, è determinato in lire 6.647.958.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 12.000 milioni di lire, di cui 200 milioni di lire per scorte e materie prime semilavorate.

Il contributo in conto interessi è determinato in L. 4.760.253.000.

L'onere di collaudo è stabilito in 87 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 179

94A4685

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Ericsson Fatme S.p.a., stabilimento di Pagani, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Ericsson Fatme S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'Isveimer;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Ericsson Fatme S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel dicembre 1992, concernente l'ampliamento dello stabilimento di Pagani (Salerno) preordinato alla produzione di apparecchiature per telecomunicazioni comportante investimenti fissi ammissibili per 22.500 milioni di lire ed una occupazione a regime di 436 unità con un incremento di 110 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Pagani (Salerno) presentato dalla Ericsson Fatme S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 30.612,8 milioni di lire, è determinato in 5.019,696 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 12.600 milioni di lire, di cui 3.600 milioni di lire per scorte e materie prime semilavorate.

Il contributo in conto interessi è determinato in 4.551,028 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 71 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 178

94A4686

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società 3M Italia S.p.a., stabilimento di San Marco Evangelista, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218, del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società 3M Italia S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'IMI;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la 3M Italia S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel giugno 1993, concernente l'ammodernamento dello stabilimento di San Marco Evangelista (Caserta) preordinato alla produzione di film poliestere, prodotti magnetici per la registrazione e custodie portalucidi comportante investimenti fissi ammissibili per 34.443,9 milioni di lire ed una occupazione a regime di 360 unità con un decremento di 13 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di San Marco Evangelista (Caserta), presentato dalla 3M Italia S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 53.332,7 milioni di lire, è determinato in 5.166,585 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 14.417 milioni di lire, di cui 640 milioni di lire per scorte e materie prime semilavorate.

Il contributo in contointeressi è determinato in 5.202,1 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 96 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 177

94A4687

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 1994), **coordinato con la legge di conversione 16 luglio 1994, n. 455** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 aprile 1994, n. 227». Il D.L. n. 227/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 1994)

Art. 1.

1. Il comune di Roma è autorizzato a concedere in uso gratuito al Ministero della difesa, per periodi di durata trentennale rinnovabili a richiesta di detto Dicastero, l'immobile denominato «Casina delle rose», relative pertinenze ed annesso giardino delimitato nei tre lati da viale Goethe, viale della Pineta e viale San Paolo del Brasile, con esclusione del monumento a Goethe, allo scopo di destinarlo alle attività di rappresentanza militare, nonché a sede del circolo ufficiali delle Forze armate.

2. L'assegnazione di cui al comma 1 avviene anche in deroga alle vigenti prescrizioni urbanistiche e ad ogni altro vincolo, fatte salve, per i lavori, i restauri, la conservazione e le evantuali future ristrutturazioni, le previsioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089 *(a)*.

3. Agli oneri relativi ai lavori, al restauro e alla manutenzione, anche straordinaria della «Casina delle rose», valutati in complessivi 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1994.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

(a) La legge n. 1089/1939 reca norme a tutela delle cose di interesse artistico e storico.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4746

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Agritalia Conserve, con sede in Cesena (Forlì), unità in Bagnoocavallo (Ravenna), Calisese (Forlì) e Cesena (Forlì), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14352 del 17 marzo 1994, art. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Asfalti Sintex S.A.A.S., con sede in Bologna, unità in Bologna e unità nazionali, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 febbraio 1994 al 2 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Dorico marca Lola, con sede in Falconara Marittima (Ancona), unità in Falconara Marittima (Ancona), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 febbraio 1994 al 14 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni metalliche Settala, con sede in Caleppio di Settala (Milano), unità in Caleppio di Settala (Milano), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dall'Efim in liquidazione, con sede in Roma, è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 2-*bis*, della legge n. 33/1993, dal 23 gennaio 1994 al 22 luglio 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Efimservizi S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 2-*bis*, della legge n. 33/1993, dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.B.M. Fabbrica bondenese macchine, con sede in Bondeno (Ferrara), unità in Bondeno (Ferrara), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 novembre 1993 al 26 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferrero impianti e macchine, con sede in Vado Ligure (Savona), unità in Vado Ligure (Savona), per il periodo dal 9 dicembre 1993 all'8 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italia 93 già Brunati italiana, con sede in Lentate S/Seveso (Milano), unità in Lentate S/Seveso (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 novembre 1993 al 28 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Car già Zagato Car, con sede in Bergamo, unità in Terrazzano di Rho (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 febbraio 1994 al 9 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea 3 confezioni, con sede in Torbole Casaglia (Brescia), unità in Torbole Casaglia (Brescia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 dicembre 1993 al 14 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariovilla, con sede in Milano, unità in Gattico (Torino), Milano, Valenza (Alessandria), Vicenza, Bologna e Firenze, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 gennaio 1994 al 23 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica Nuvolera (gruppo Berardi), con sede in Nuvolera (Brescia), unità in Nuvolera (Brescia), per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 9 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Montei, con sede in Roma, unità in Roma, per il periodo dal 26 aprile 1992 al 25 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Nobili Dante Nobili Bruno «La Felsinea» Busti, con sede in Bologna, unità in Bologna, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 agosto 1993 al 25 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuova Safim - Società per azioni finanziaria industria manifatturiera, con sede in Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 2-*bis*, della legge n. 33/1993, dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Odino-Valperga Italeuropa, con sede in Genova, unità in Brescia, Genova e Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi, con sede in Brescia, unità di Brescia, per il periodo dall'8 gennaio 1994 al 9 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Vittoria, con sede in Cassane (Ferrara), unità in Cassane (Ferrara), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 ottobre 1993 al 28 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palazzini, con sede in Milano, unità in Canegrate (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantrem, con sede in Pettoranello di Molise (Isernia), unità in Pettoranello di Molise (Isernia) e uffici di Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 marzo 1994 al 10 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ragip, con sede in Poncarale (Brescia), unità in Poncarale (Brescia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 novembre 1993 al 5 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Relub, con sede in Solaro (Milano), unità in Solaro (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 ottobre 1993 al 21 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Safim Factor S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 2-*bis*, della legge n. 33/1993, dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.L.L. Società italiana lavorazione legno, con sede in Robbio (Pavia), unità di Castelnovetto (Pavia) e Robbio (Pavia), dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.S.A.V. Società italiana sistemi avanzati, con sede in Milano, unità in Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 novembre 1993 al 3 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Società pneumatici Pirelli, unità di Villafranca Tirrena (Messina), per il periodo dal 6 luglio 1994 al 5 dicembre 1994.

Le proroghe del trattamento dei sopracitati commi non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

I periodi di fruizione di cui ai citati commi comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società pneumatici Pirelli, con sede e unità in Tivoli (Roma), per il periodo dal 6 luglio 1994 al 5 dicembre 1994.

Le proroghe del trattamento dei sopracitati commi non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

I periodi di fruizione di cui ai citati commi comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stamperia di Missaglia, con sede in Missaglia (Como), unità in Missaglia (Como), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 gennaio 1994 al 20 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terzago Sistemi, con sede in Solto Collina (Bergamo), unità in Gravellona Toce (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1994 al 3 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texim, con sede in Forlì, unità in Forlì e S. Carlo di Cesena (Forlì), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Thermac, con sede in Isola della Scala (Verona), unità in Isola della Scala (Verona), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tuste fabbrica cavi elettrici ed affini, con sede in Villongo (Bergamo), unità in Villongo (Bergamo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 ottobre 1993 al 5 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zeta Weld, con sede in Bagnoli di Sopra (Padova), unità in Bagnoli di Sopra (Padova), dal 31 ottobre 1993 al 30 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale, con sede in Trieste, unità in Gorizia, Monfalcone (Gorizia), Trieste ed Udine, dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

94A4667

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 luglio 1994

Dollaro USA	1555,46
ECU	1904,35
Marco tedesco	997,41
Franco francese	291,12
Lira sterlina	2409,87
Fiorino olandese	889,24
Franco belga	48,427
Peseta spagnola	12,089
Corona danese	254,04
Lira irlandese	2381,88
Dracma greca	6,597
Escudo portoghese	9,706
Dollaro canadese	1124,70
Yen giapponese	15,796
Franco svizzero	1181,51
Scellino austriaco	141,75
Corona norvegese	228,44
Corona svedese	201,66
Marco finlandese	300,80
Dollaro australiano	1145,13

94A4776

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Approvazione del nuovo statuto dell'Ateneo Veneto

Con decreto ministeriale 23 aprile 1994, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 13 maggio 1994, è stato approvato il nuovo testo dello statuto dell'Ateneo Veneto, con sede in Venezia.

94A4691

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Centro internazionale di etnostoria», in Palermo

Con decreto ministeriale 28 aprile 1994, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 14 maggio 1994, è stata riconosciuta la personalità giuridica all'associazione «Centro internazionale di etnostoria», con sede in Palermo, e ne è stato approvato il relativo statuto.

94A4692

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine per il formaggio «Valtellina Casera» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine al formaggio «Valtellina Casera» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento e al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine per il formaggio «Valtellina Casera».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 18 maggio 1994:

Vista la domanda presentata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine «Valtellina Casera» per un formaggio prodotto tradizionalmente in un territorio cui la detta denominazione geograficamente si richiama;

Considerato che la denominazione di cui trattasi è stata tradizionalmente utilizzata per definire il prodotto e che questo deve le sue caratteristiche chimico fisiche ed organolettiche all'ambiente dal quale deriva il latte ed alle metodologie specifiche della zona utilizzate per ottenerle;

Ha espresso

il parere che sussistono le condizioni ed i requisiti per l'accoglimento della richiesta di riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Valtellina Casera» del quale le caratteristiche chimico fisiche e la zona di produzione sono quelle indicate nell'annesso schema di disciplinare di produzione.

Eventuali istanze o controdeduzioni avverso il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi potranno essere presentate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Schema di disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Valtellina Casera»

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Valtellina Casera» il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione, con riguardo alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dall'ambiente specifico della zona di produzione, delimitata nel successivo art. 4 e dalle metodologie tradizionali utilizzate in detto ambiente per ottenerlo.

Art. 2.

La denominazione di origine «Valtellina Casera» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:

formaggio semigrasso, a pasta semicotta, prodotto con latte intero di vacche appartenenti alla razza Bruna, proveniente da due o più mungiture

L'alimentazione del bestiame è costituita da foraggi freschi o conservati, o locali.

Il tipo di stabulazione può essere libero od attuato mediante stalle chiuse a posta fissa.

Le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire nell'area geografica delimitata dall'art. 4.

Il formaggio viene prodotto durante tutto l'anno.

Il latte proveniente da due o più mungiture, viene parzialmente scremato e sottoposto a coagulazione con caglio di vitello.

La cottura della cagliata avviene ad una temperatura compresa tra i 40° ed i 45° C, per circa 30 minuti.

La rottura della cagliata avviene fino a quando i grumi hanno la grandezza di chicchi di mais.

Una volta estratta la pasta, essa viene posta in fascere di legno o di metallo e sottoposta ad una leggera pressatura progressiva per circa 8-12 ore.

La salatura avviene a secco o in salamoia.

La maturazione che si effettua in locali idonei alla temperatura di 6°-13°C e con umidità relativa non inferiore all'80%, deve essere protratta per almeno due mesi.

Art. 3.

È usato come formaggio da tavola e, dopo adeguato invecchiamento, anche da grattugia.

Presenta le seguenti caratteristiche:

forma: cilindrica regolare, con superfici piane e con uno scalzo diritto;

dimensioni: il diametro delle facce è di 30-45 cm; l'altezza dello scalzo è di 8-10 cm;

peso: compreso tra kg 7 e kg 12.

Variazioni in più o in meno del peso e delle dimensioni dipendono dalle condizioni tecniche di produzione e dal periodo di maturazione;

crosta. compatta, di colore giallo paglierino che diventa più intenso con la stagionatura e con uno spessore di 2-4 mm;

pasta: struttura: di media consistenza, elastica rivela occhiatura sparsa e tendenzialmente fine;

colore: variabile dal bianco al giallo paglierino, a seconda del periodo di produzione e della stagionatura;

sapore. dolce, caratteristico, con particolare aroma, diventa più deciso con la stagionatura;

grasso: sulla sostanza secca: contenuto minimo 34%.

Art. 4.

La zona di produzione e di stagionatura comprende l'intero territorio della provincia di Sondrio.

94A4689

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Coop. di produzione e lavoro Alta Val d'Arzino - Soc. coop. a r.l.», in S. Francesco di Vito d'Asio, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2580 del 17 giugno 1994 la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio, ex art. 2544, della «Coop. di produzione e lavoro Alta Val d'Arzino - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Francesco di Vito d'Asio, costituita il 7 giugno 1976 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Fabris con studio in Spilimbergo, via Santorini, 34.

94A4695

REGIONE VENETO

Autorizzazione all'aggiornamento delle analisi da riportare nelle etichette da apporre ai contenitori dell'acqua minerale «Acquachiara».

Con provvedimento n. 2219 del 18 maggio 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta Norda S.p.a., con sede legale in Milano, via Bartolini n. 9 e stabilimento di imbottigliamento in Valli del Pasubio, via Gisbenti n. 1, codice fiscale 04840000156, l'aggiornamento delle analisi da riportare nelle etichette da apporre ai contenitori — già autorizzati dalla regione — in vetro, P.V.C. e P.P., dell'acqua minerale naturale denominata «Acquachiara», imbottigliata nello stabilimento di Valli del Pasubio (Vicenza).

94A4694

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione alla produzione in PET dell'acqua minerale «Santagata»

Con decreto n. 6346 del 13 giugno 1994 del presidente della giunta regionale della Campania è stata autorizzata la produzione in PET dell'acqua minerale «Santagata» in comune di Rocchetta e Croce (Caserta) di cui è titolare la «Sorgente Santagata» S.p.a..

94A4693

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R.L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via del Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 7 0 0 9 4 *

L. 1.300